

ISTRUZIONI PER RICHIESTA RIMBORSI DIRITTO ANNUALE

Il modulo deve essere:

- compilato in stampatello in tutte le sue parti;
- firmato dal titolare o dal legale rappresentante (firma semplice);
- trasmesso a mezzo posta o tramite fax nonché consegnato direttamente all'ufficio Diritto Annuale.

Alla domanda devono essere allegati:

- la fotocopia (semplice) di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità;
- la copia del modello F24 o per i versamenti con conto corrente postale la ricevuta originale del bollettino, relativo al doppio o erroneo pagamento.

Si fa presente che non si procede a rimborso qualora esistano debiti relativi ad annualità diverse da quella oggetto di rimborso, ivi comprese quelle per le quali sia già stato emesso il relativo ruolo esattoriale.

Si ricorda, inoltre, che dal primo gennaio 2002 non è più possibile presentare istanze di rimborso per annualità anteriori al 2000 (art.17 Legge 488/99), e che per le annualità successive al 2000 le richieste di rimborso e le azioni giudiziali conseguenti devono essere presentate e proposte, a pena di decadenza, entro 24 mesi dalla data di pagamento.

Per richieste di rimborso inerenti le imprese cancellate dal Registro Imprese contattare l'ufficio Diritto Annuale per tutte le informazioni in merito.

Ufficio Diritto Annuale

Tel. 059/208811 -fax 059/208208